



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse dei sigg.

Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo	Codice Fiscale
Lorenzo	Agostini	20/07/1989	Carpegna (Pu)	GSTLNZ89L20I459Z
Castrense Daniele	Lunetto	10/03/1975	Partinico (PA)	LNTCTR75C10G348Z
Maria	De Ruvo	11/05/1989	Molfetta (BA)	DRUMPA89E51C983E
Rosalba	Domino	14/07/1982	Palermo (PA)	DMNRLB82L54G273V
Maria	Marchese	15/12/1980	Misilmeri (PA)	MRCMRA80T55G273G
Giovanni	Masci	06/05/1987	Palermo (PA)	MSCGNN87E06G273Z
Giuseppe	Teobaldi	17/06/1975	Nicosia (EN)	TBLGDP75H17F892I
Davide	Terminella	05/05/1980	Catania (CT)	TRMDVD80E05C351Q
Rosa Maria	Petralia	06/08/1984	Catania (CT)	PTRRM84M46C351A
Valentina	Pirrone	24/02/1983	Alcamo (TP)	PRRVNT83B64A176R
Mariana	Piucci	06/07/1985	Lanciano (CH)	PCCMRN85L46E435P
Margherita	Pulvirenti	04/08/1982	Catania (CT)	PLVMGM82P44C351F
Caterina	Sansone	12/12/1985	Palermo (PA)	SNZCRN85T52G273O
Giacomo	Scattareggia	05/09/1999	Roma (RM)	SCTGCM99P05M501N
Pietro Antonio	Squillaci	08/08/1994	Melito di Porto Salvo (RC)	SQLPRN94L103F112Z

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561; PEC francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561; PEC simona.fell@pec.it), giusta procure alle liti rilasciate su fogli separati ma materialmente congiunti al presente atto, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:

- all'art. 15, comma 6 prescrive che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"* così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio militare/civile in costanza di nomina;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2024/2026 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad

esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Si premette in

FATTO

1. – Con l'impugnata O.M. n. 88 del 16.05.2024, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Com'è noto, tali graduatorie – nel prosieguo "G.P.S." – sono articolate in due fasce, di cui la prima riservata ai docenti abilitati su materia e/o specializzati su sostegno ai quali l'Amministrazione scolastica può attribuire conferimenti di incarico annuali su posto vacante con precedenza rispetto ai docenti collocati nella seconda fascia in quanto privi di abilitazione e/o specializzazione.

2. In riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, in particolare, l'art. 15, comma 6 prescrive che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"* così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo attestante lo svolgimento del servizio militare e/o servizio civile soltanto a chi ha svolto il detto servizio in costanza di nomina.

3. Parte ricorrente è composta dai docenti precari che intendono ritualmente presentare (o abbiamo presentato) domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, relativamente alle classi di concorso di loro interesse, e che hanno svolto il servizio militare e/o civile della durata di un anno non in costanza di nomina.

Pertanto, quanto all'entità del punteggio, Codesta amministrazione non riconosce la valenza del suddetto titolo ai fini del punteggio in graduatoria: ed invero, i 12 punti previsti dalla tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata alla suindicata ordinanza (Tabella A/4, punto CI), sono attribuiti esclusivamente ai docenti che abbiano prestato il detto servizio in costanza di nomina

4. Tale previsione determina la mancata valutazione dei titoli posseduti da parte ricorrente e conseguentemente la mancata assegnazione del relativo punteggio, così privando la stessa di una migliore collocazione nella graduatoria di riferimento, pregiudicandola rispetto a quei docenti che hanno svolto il medesimo servizio in costanza di nomina.

La lex specialis, quindi, è immediatamente lesiva della posizione di parte ricorrente, che si vede privata dell'attribuzione di ben 12 punti in graduatoria

5. - Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse a impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per il seguente motivo di

DIRITTO

1. . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 485, COMMA 7, DECRETO-LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 – VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2050, COMMI 1 E 2, D. LGS. 66/2010

In tema di riconoscimento e valutazione del servizio di leva obbligatorio e del servizio civile ad esso equiparato *ex lege*, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'ordinanza sopra citata, ha escluso la piena valutazione del servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia prestato non in costanza di nomina (cioè in presenza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico statale).

Tali disposizioni ministeriali sono in palese contrasto con l'**art. 485, comma 7, D. Lgs. N. 197/1994**, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, che statuisce *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido **a tutti gli effetti**”*.

Ma vi è di più.

Il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050 (Codice dell'Ordinamento Militare), riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della equiparazione come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei*

titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". In tema, secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce di una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

È dunque lungo questa linea interpretativa che l'art. 2050 richiamato si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit. e pertanto il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, così come il servizio civile volontario, sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 02/03/2020, n. 5679; Ord. 29/12/2021, n. 41894; Ord. 10/11/2021, n. 33151).

Ciò premesso, **risulta in contrasto con l'ormai granitica interpretazione giurisprudenziale la previsione di cui all'ordinanza citata nella parte in cui consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.**

Conseguentemente, il servizio militare di leva e/o servizio civile, prestato **non in costanza di nomina**, dovrà essere valutato da Codesta Amministrazione quale servizio effettivo, pari a 12 punti in ragione d'anno (cfr. sul punto Tribunale di Udine, sentenza n. 20/2023;

Tribunale di Cosenza, sentenza del 21 dicembre 2023; Tribunale di Fermo, sentenza n. 13/2023) in linea con l'orientamento già granitico della Corte di Cassazione.

In tema si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 7888 del 2021; n. 3286 del 2022; n. 3423 del 2022 e da ultimo con la **sentenza n. 11239 del 2023**) aderendo all'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente statuendo il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina.

A confermare tali assunti è intervenuta nuovamente la Suprema Corte che con la recentissima **sentenza n. 8586/2024** ha ribadito il principio di fondo in forza del quale *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”* (cfr. Cass. n. 8586/2024) così dichiarando il diritto del docente che ha prestato il servizio non in costanza di nomina al riconoscimento di ulteriori 12 punti in graduatoria.

Alla luce di quanto esposto, l'art. 15, comma 6 dell'impugnata Ordinanza, dunque, è illegittimo nella parte in cui ritiene interamente valutabili il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile solo se prestati in costanza di nomina: la mancata valutazione del titolo posseduto da parte ricorrente e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente la posizione di parte ricorrente che viene privata della migliore collocazione in seno alle graduatorie, vendo così pregiudicata nella possibilità di svolgere l'attività lavorativa rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Ne consegue che il servizio militare/civile prestato non in corso di rapporto di lavoro, deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato “in costanza di nomina”, ossia 12 punti,

sulla scorta della richiamata tabella di valutazione dei titoli allegata alla ordinanza ministeriale n. 88 del 2024.

L'Amministrazione ministeriale dovrà, pertanto, riconoscere a parte ricorrente il corretto punteggio pieno di 12,00 punti in ragione d'anno per il titolo di servizio militare e/o civile svolto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è oggettivamente grave e irreparabile, derivando dal fatto che, in assenza di un pronunciamento cautelare volto a sospendere gli atti impugnati, parte ricorrente sarà collocata in graduatoria con un punteggio fortemente inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, con un grave pregiudizio all'ottenimento dell'incarico di lavoro spettante a parte ricorrente in base all'effettivo punteggio raggiunto.

Sicché, nella non auspicabile ipotesi del mancato accoglimento del presente ricorso, parte ricorrente rischierebbe di perdere il bene della vita tanto ambito in riferimento agli aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026

Pertanto, non vi è dubbio che si renda necessaria l'immediata tutela cautelare in grado di impedire il prodursi dei suddetti danni gravi e irreparabili, valutabili non soltanto in termini economici, ma anche professionali, sussistendo il rischio di non poter ottenere la corretta collocazione nella graduatoria di riferimento, in base al punteggio e, dunque, l'auspicato conferimento di incarichi di servizio.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto di parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che parte ricorrente subirebbe qualora codesto Ecc.mo TAR adito non adotti i provvedimenti cautelari richiesti.

Per le ragioni esposte, si conclude affinché l'Ecc.mo TAR adito accolga nel merito il presente ricorso in ogni sua parte, previo accoglimento dell'istanza di concessione di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, **da distrarre in favore dei legali costituiti.**

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta a **Euro 325,00.**

Salvis iuribus.

Roma, 11 giugno 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell